



“REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARSI NELLE ZONE AGRICOLE DEL TERRITORIO COMUNALE”

Articolo 1

Finalità ed oggetto del regolamento

Il presente Regolamento detta direttive per la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici di potenza nominale maggiore di 20 kWp, nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio per gli impianti con potenza nominale fino a 1 MWp e superficie radiante dei pannelli inferiore a 5.000 mq o superiore a 1 MWp e/o superficie radiante dei pannelli inferiore a 5.000 mq.

Articolo 2

Definizioni

1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- b) opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, cabine elettriche, strade di servizio, recinzioni, videosorveglianza ecc.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2 con potenza superiore a 20 kWp realizzati in zone classificate “E agricole” dallo strumento urbanistico vigente;

2. Gli impianti ad energia solare fotovoltaica sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le parti di territorio comunale di seguito indicate:

- a) Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42;
- b) Sulle aree di rispetto di edifici riconosciuti storico-monumentali ed individuate dal PPAR o siti archeologici .
- c) Siti Rete Natura 2000 (Siti di interesse comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- d) le aree adiacenti al margine del Centro storico e nuclei urbani definite di tutela integrale dal PPAR.
- e) le aree comprese all'interno delle fasce di rispetto ambientale di tutte le strade del territorio comunale individuate dal P.R.G. di valore panoramico.
- f) Le zonizzazioni di PRG individuate come A-B-C;

3) Il divieto di cui al comma 2 non si applica per gli impianti:

- a) esclusivamente finalizzati all'autoconsumo in conformità alle disposizioni dell'art.2 comma 2 del D.Lgs. n.79/1999;
- b) con potenza nominale fino a 20kWp anche se installati su terreni ad uso agricolo;
- c) impianti integrati o parzialmente integrati nelle attività produttive esistenti;



4) Gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici sono da accertarsi catastalmente, prima dell'avvio della produzione, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia del Territorio n.3T del 06.11.2008 nella categoria D/1-Opifici con tempestiva comunicazione al Comune di Filottrano.

Nella determinazione della rendita catastale ai fini dell'Imposta Comunale degli Immobili (ICI) devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici.

Articolo 4

Misure di salvaguardia, di mitigazione e minimizzazione degli impatti a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale:

Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il relativo paesaggio, nonché fatte salve le norme in materia di VAS (valutazione ambientale strategica), VIA (valutazione impatto ambientale) e di incidenza ambientale, la realizzazione di impianti di qualsiasi potenza nominale in aree tipizzate quali agricole dal vigente P.R.G., si intende subordinata al rispetto ed alla attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e di mitigazione:

- a) Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l'interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico;
- b) Non devono essere mai alterati la naturale pendenza complessiva dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli dei terreni interessati dall'intervento;
- c) Il titolare dell'impianto dovrà garantire la corretta tenuta delle aree, provvedendo, se necessario, alla sfalciatura delle aree interessate e in generale alla corretta ed ordinata manutenzione del sito (es. corretta regimazione delle acque);
- d) Il titolare dell'impianto dovrà provvedere alla stesura dei cavidotti in maniera interrata (salvo deroghe per motivate ragioni tecniche) e nel pieno rispetto della dislocazione identificata in una rappresentazione grafica che precisi il tracciato dei cavidotti stessi fino al punto di connessione con la linea elettrica ENEL o altro gestore; tale rappresentazione dovrà essere consegnata all'U.T.C.;
- e) al termine dei lavori il proponente dovrà procedere al ripristino della naturalità dei luoghi, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento terra ed al ripristino della viabilità pubblica qualora quest'ultima venga interessata da lavori (l'occupazione dovrà essere preventivamente da autorizzata con provvedimento SUAP);
- f) nella fase istruttoria del progetto, comunque, l'U.T.C. provvederà ad indicare le misure, anche realizzative, di mitigazione di impatto che verranno ritenute più opportune in funzione della ubicazione dell'impianto e delle caratteristiche del sito;
- g) Gli impianti ricadenti su suoli che risultino tra loro confinanti, ovvero contigui tra loro, si configurano come unico impianto fotovoltaico;
- h) Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio.
- i) sulle aree in pendenza o con pendenza superiore al 15% devono essere evitati movimenti di terra per la realizzazione di gradoni o di superfici piane per l'installazione dei pannelli che devono essere infissi nel terreno secondo il loro andamento naturale;



- l) sulle aree in pendenza o con pendenza superiore al 15% sono da preferire pannelli posati su sostegni in acciaio infissi al suolo senza utilizzo di blocchi di fondazioni in c.a.;
- m) in tutte le zone sono preferibili opere accessorie di viabilità realizzate con materiale permeabile (macadam) e debbono essere effettuate, previa analisi del sito, le opere di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche con soluzioni e tecniche della buona regola agraria.
- n) gli impianti devono essere posti ad una distanza di almeno dieci metri dai confini di proprietà e dalle strade, salve le minori distanze prescritte dalle NTA di PRG.

Articolo 5

Il soggetto titolare dell'impianto, prima dell'inizio effettivo delle lavorazioni afferenti l'impianto stesso, dovrà produrre al Comune di Filottrano ed a favore di quest'ultimo una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto. Tale polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà essere garantita per una somma pari a €300.00 per ogni KW di potenza nominale dell'impianto e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto.

Tale polizza dovrà garantire il ripristino dei luoghi e lo smaltimento dell'impianto una volta cessata l'attività.

L'importo della polizza dovrà essere aggiornato ogni cinque anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura del 1,50% annuo, rimanendo salva la possibilità per l'Amm/ne Comunale di modificare unilateralmente detto tasso in ragione dell'effettivo aumento ISTAT del costo della vita.

Detta fidejussione potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il soggetto proponente e l'Amministrazione Comunale.

Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non previa assunzione da parte della nuova impresa subentrante degli stessi oneri e doveri assunti dal soggetto proponente originario.

In caso di superamento del secondo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato, non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso.

I soggetti proponenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.

Articolo 6

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali, alle indicazioni e prescrizioni provinciali, comunali o/e degli enti interessati.

Articolo 7

Norme transitorie

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti che hanno fatto istanza di autorizzazione unica per i quali non è stato ancora rilasciato il provvedimento unico.



Per coloro che sono in possesso del provvedimento unico ma non è stato comunicato l'inizio dei lavori si applica comunque quanto disposto all'art.5 e pertanto il suddetto inizio dei lavori dovrà essere accompagnato dalla polizza fideiussoria prevista dal presente regolamento.

Il presente regolamento si applica a tutte le DIA per la realizzazione di tali impianti, per i progetti che non abbiano ancora conseguito tutti gli atti di assenso necessari ovvero risultano sospesi per richiesta di integrazione documentale.

Per gli interventi relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici presentati con DIA per le quali è trascorso validamente il termine di 30 giorni, ma per i quali non siano materialmente iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto, il soggetto proponente è comunque tenuto a rispettare gli adempimenti di cui all'art.5.